



COMUNE DI POGGIOREALE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Via Ximenes n.1 – Partita I.V.A. 00243300811 – C.F. 90004020815

Verbale n. 3/2023

Parere sulla proposta di G.M. n. 21 del 15-03-2023 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e variazione di esigibilità a valere su esercizio 2023”.

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di marzo,

Il Revisore dei Conti del Comune di Poggioreale (TP), nominato con delibera di C.C. n. 38 del 26.11.2021,

Vista la proposta di G.M. n. 21 del 15-03-2023 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e variazione di esigibilità a valere su esercizio 2023”, trasmessa allo scrivente revisore tramite PEC con nota prot. 2298 del 15.3.2023, con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2022;

Dato atto che la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale di cui sopra è corredata dei seguenti allegati:

- Allegato “a” – Elenco dei Residui Attivi da conservare;
- Allegato “b” – Elenco dei Residui Passivi da conservare;
- Allegato “c” – Elenco dei Residui Attivi da cancellare;
- Allegato “d” – Elenco dei Residui Passivi da cancellare;
- Allegato “e” – Elenco dei residui passivi da reimputare;

Visti:

➤ l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che “*al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... omissis ... Possono essere*

conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

➤ il punto 9.1 dell'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 e successive modifiche e integrazioni, *c.d. principio applicato della contabilità finanziaria*, prevede che il riaccertamento ordinario dei residui trovi specifica evidenza nel rendiconto finanziario, che deve essere effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta Municipale, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente, in vista dell'approvazione del Rendiconto della Gestione al 31 dicembre;

➤ l'articolo 228, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, prevede *“prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”;*

Esaminare le sotto indicate determinazioni dei responsabili di settore aventi ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, unitamente ai relativi elenchi allegati:

- Determina R.G. n. 143 dell'8.03.2023 del Responsabile Settore Finanziario;
- Determina R.G. n. 163 del 15.03.2023 del Responsabile del Settore Tecnico;
- Determina R.G. n. 151 del 13.3.2023 del Responsabile del Settore Amministrativo;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile di Settore competente;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Esprime

parere favorevole sulla proposta di G.M. n. 21 del 15-03-2023 avente per oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 di cui all'art. 3

comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e variazione di esigibilità a valere su esercizio 2023”.

Raccomanda

all'Ente di attenersi alle disposizioni di cui al punto 9.1 dell'allegato 4.2 del Dlgs 118/2011: *“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”.*

Il Revisore dei Conti
Dott. Matteo Olivo